



Comune di Albavilla

ORDINANZA N. 153

Albavilla, 17/11/2014

OGGETTO: MODIFICA DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 127 DEL 10/10/2014 PER LA DISCIPLINA E LA LIMITAZIONE DELLA COMBUSTIONE DI MATERIALE AGRICOLO E FORESTALE NON PERICOLOSO

IL SINDACO

PREMESSO che in data 10 ottobre 2014 è stata emessa ordinanza sindacale n. 127, allo scopo di normare, sul territorio comunale, la combustione di materiale agricolo e forestale non pericoloso risultante da sfalcio, potature o altra attività di manutenzione ordinaria;

PRESO ATTO che la Giunta regionale, con deliberazione n. X/2525 del 17.10.2014, avente ad oggetto: "Disposizioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo n. 152/2006 e dell'art. 12 bis della legge regionale n. 24/2006", è intervenuta a disciplinare l'attività di combustione del materiale di cui sopra sul territorio regionale per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno;

VISTA la direttiva 2000/29/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ed il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";

VISTA la Legge n.353/2000, "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO l'articolo 182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.L. n. 91/2014 convertito dalla Legge n. 116/2014;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. X/2525 del 17.10.2014, che vieta la combustione in loco di piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali agricoli o forestali nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno su tutto il territorio regionale, ad esclusione di soli due giorni all'interno del periodo di cui sopra, nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti, previa comunicazione al Comune,

RITENUTO necessario modificare la propria precedente ordinanza n. 127 del 10.10.2014, al fine di contemperare l'esigenza di favorire le potature dei residui vegetali e loro eliminazione al fine di prevenire rischi per l'ambiente dovuti ad innesco e propagazione di incendi e diffusione di fitopatologie, col necessario rispetto della disciplina comunitaria,

nazionale, regionale e locale in materia di prevenzione degli incendi, nonché con l'esigenza che le attività di cui trattasi non rechino pericolo all'incolumità pubblica, alla sicurezza della circolazione ed al benessere dei cittadini albavillesi;

RITENUTO altresì di dover disciplinare le modalità di comunicazione al Comune concernenti le combustioni nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno, come previsto dalla D.G.R. n. 2525/2014 sopraccitata;

VISTI gli articoli 7-bis, 13 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

a modifica della propria ordinanza n. 127/2014

1. Che la combustione del materiale di cui al citato art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, ovvero materiale agricolo e forestale non pericoloso risultante da sfalcio, potature o altra attività di manutenzione ordinaria, **avvenga nel tassativo rispetto delle seguenti condizioni:**

- a) deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia di sicurezza libera da residui vegetali e altro materiale infiammabile e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento, ad una distanza di almeno 50 metri dai boschi, in quantità giornaliere non superiori ad un metro stero per ettaro;
- b) deve avvenire ad un'adeguata distanza di sicurezza dalle persone, dai beni mobili o immobili propri o di terzi, nonché dalle strade;
- c) non deve arrecare danno e disturbo ai soggetti presenti nelle immediate vicinanze e alle loro proprietà; in particolare:
 - a. trova piena applicazione l'art. 844 del codice civile e le immissioni che eventualmente investano i fondi vicini non devono superare la normale tollerabilità;
 - b. i fumi della combustione non dovranno comunque investire direttamente le strade limitando la visibilità e recando pericolo o disturbo alla circolazione;
- d) durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante ed adeguata vigilanza da parte del proprietario del luogo di bruciatura, del conduttore dello stesso o loro delegato; i soggetti presenti dovranno essere in grado di provvedere allo spegnimento del fuoco qualora ciò risulti necessario o sia ordinato dalla pubblica autorità o dal personale di Polizia Locale;
- e) non potrà avvenire dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno, ad esclusione di due soli giorni, previa prescritta comunicazione al Comune;
- f) dovrà avvenire previa comunicazione al Comune di Albavilla, da depositare all'Ufficio protocollo del Comune o inviare tramite e-mail all'indirizzo info@comune.albavilla.co.it entro quattro giorni dalla data prevista di combustione, dando la possibilità, in caso di condizioni atmosferiche avverse, di posticipare l'attività di combustione ad altra data, sempre previa comunicazione. La comunicazione dovrà contenere: generalità del proprietario del terreno e di chi effettuerà la combustione, la data prevista, la localizzazione dell'intervento (nr. di

mappale catastale e indirizzo), l'attestazione di impegnarsi ad osservare le disposizioni normative nazionali, regionali e comunali inerenti la materia, l'attestazione di aver verificato le condizioni meteorologiche favorevoli alla dispersione degli inquinanti sul sito internet ufficiale di ARPA. La comunicazione dovrà essere effettuata su apposito modulo predisposto dagli uffici comunali e disponibile sul sito internet del Comune di Albavilla nonché presso l'ufficio protocollo dell'ente.

- g) potrà avvenire, previa verifica di ogni altra condizione sopra specificata, solo nei giorni da lunedì a sabato:
 - dalle ore 06.00 alle ore 17.00 per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile;
 - dalle ore 06.00 alle ore 10.00 per il periodo dal 16 aprile al 14 ottobre;
- h) potrà avvenire solo dietro comunicazione scritta da parte della polizia locale

2. E' fatto tassativo divieto di procedere alla combustione del materiale di cui all'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 152/2006:

- a) qualora il materiale non sia adeguatamente appassito o seccato;
- b) nelle giornate ventose;
- c) nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, risultanti da specifica dichiarazione della Regione Lombardia.

3. Il Comune ha facoltà di sospendere o vietare la combustione dei residui agricoli o forestali all'aperto in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento delle operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni locali.

4. I divieti di cui al precedente punto 2 operano anche qualora l'Amministrazione Comunale non abbia disposto specifica informativa dei periodi di divieto di cui alla lettera d) e sulla base degli accertamenti effettuati dal personale di vigilanza nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c).

5. In caso di violazione dei divieti di cui al punto 2, nonché in caso di omessa sospensione e di mancato rispetto del divieto di cui al punto 3, salvo ciò non costituisca più grave violazione, ai trasgressori ed agli eventuali obbligati in solido individuati ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 689/1981 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00.= ad euro 450,00.=, oltre all'obbligo di interrompere immediatamente l'attività vietata.

DISPONE

- 1. di trasmettere copia della presente Ordinanza al Prefetto della Provincia di Como ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
- 2. di demandare al personale della Polizia Locale, coadiuvato dal Gruppo Comunale di Protezione civile, al Corpo Forestale dello Stato nonché gli organi competenti ai sensi di legge di vigilare sulla corretta e piena osservanza della presente ordinanza;
- 3. di pubblicare la presente ordinanza sull'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi;

4. di incaricare il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici di fornire idonea informazione alla popolazione dei periodi durante i quali vi è elevato rischio di incendi boschivi risultante da apposita dichiarazione di Regione Lombardia.

AVVISA

Ai sensi dell'art. 8 della Legge del 07.08.1990, n. 241, il Responsabile del procedimento è il Comandante di Polizia Locale, Commissario Federico Ciceri (tel 031.3354.340, fax 031.3354.342, e-mail: polizia.locale@comune.albavilla.co.it).

Avverso la presente ordinanza è possibile proporre azione di annullamento ai sensi dell'art. 29 del Codice del Processo Amministrativo (D.L.gs. n. 104/2010) al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di acquisizione della piena conoscenza del presente atto. In alternativa è ammesso ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla medesima data, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

IL SINDACO

F.to Dott.ssa Giuliana Castelnuovo